CAMERA DEI DEPUTATI N. 3129-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CIAMPI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(GIUGNI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(SPAVENTA)

E CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 370, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi

Presentato il 20 settembre 1993

(Relatore: **Orazio SAPIENZA**)

NOTA: La XI Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato), il 6 ottobre 1993, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. Il 7 ottobre 1993 l'Assemblea ha autorizzato la Commissione a riferire oralmente.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 370, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1993, n. 370, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 370, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi.	1. Il decreto-legge 17 settembre 1993, n. 370, recante proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 20 luglio 1993, n. 245.	2. *Identico.*

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: « in corso al 30 novembre 1993 » *sono sostituite dalle seguenti:* « in corso al 30 giugno 1994 »;

al comma 2, le parole: « al 30 novembre 1993 » *sono sostituite dalle seguenti:* « al 30 giugno 1994 »;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 6.104 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 4.710 miliardi e dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lire 1.394 miliardi, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, rispettivamente, al capitolo 9001 e al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993 ».

Decreto-legge 17 settembre 1993, n. 370, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 221 del 20 settembre 1993.*

Proroga delle disposizioni in materia di sgravi contributivi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali per le aree industriali svantaggiate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 luglio 1991, n. 214, relativo allo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è differito fino a tutto il periodo di paga in corso al 30 novembre 1993, con una riduzione dello sgravio generale di cui ai commi primo e secondo del richiamato articolo 59 dalla misura del 7,50 per cento, previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, alla misura del 6 per cento. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Per i nuovi assunti dal 1° giugno 1993 al 30 novembre 1993, ad incremento delle unità effettivamente occupate alla data del 30 novembre 1992, nelle aziende industriali operanti nei settori indicati dal CIPE, lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59, comma primo, del testo unico di cui al comma 1 è concesso in misura totale dei contributi posti a carico dei datori di lavoro, dovuti all'Istituto

nazionale della previdenza sociale per un periodo di un anno dalla data di assunzione del singolo lavoratore sulle retribuzioni assoggettate a contribuzioni per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

3. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 trovano applicazione i commi 4 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151.

4. Entro la data del 31 luglio 1993 i datori di lavoro sono tenuti a provvedere all'adeguamento dei pagamenti dei contributi previdenziali afferenti al mese di giugno 1993 in conseguenza alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa di lire 3.052 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro per lire 2.355 miliardi e dell'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per lire 697 miliardi, iscritti, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, rispettivamente, al capitolo 9001 ed al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993.

ARTICOLO 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 settembre 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
GIUGNI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*
SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica.*
BARUCCI, *Ministro del tesoro.*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO.